

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

COPIA

N. Reg. Gen. 211

-----  
| OGGETTO:  
N. 3 | GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' N. 12.252 - SENTENZA  
-----| N. 52/2017 CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIO=  
DEL | NALE REGIONALE PER L'UMBRIA. RIMBORSO SPESE LEGA=  
15-05-18 | LI.  
|  
-----

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTA la nota raccomandata a.r. prot. n. G2016/25 FRA, pervenuta in data 12.01.2018 acquisita al prot. Com.le n. 415 con la quale veniva trasmessa la sentenza n. 52/2017 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Umbria, depositata in data 27.12.2017, nel giudizio n. 12.252;

DATO ATTO che la Corte dei Conti con detta decisione ha rigettato la pretesa risarcitoria, formulata dalla Procura regionale nel giudizio di cui trattasi, nei confronti di tutti i convenuti, liquidando altresì le spese legali così come di seguito indicato:  
- sig.ri P.B., D.M.R., M.S., S.M. B.P.L., € 700,00 (euro settecento/00) ciascuno, oltre 5% per spese generali, con maggiorazione di IVA e CPA per un totale di € 932,57 ciascuno;

VISTA la richiesta di rimborso rimessa dalla Sig.ra S.M. pervenuta in data 15.05.2018 acquisita al prot. com.le n. 5439, con la quale la stessa richiede al sottoscritto Segretario Comunale di voler adottare l'atto di liquidazione della spesa, essendo la stessa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 543/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 639/1996 per il quale "in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza";

VISTO il D.Lgs. n. 174/2016 (ex art. 20 della Legge n. 124/2015), codice di giustizia contabile che all'art. 31 stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare, insieme con gli onorari di difesa. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo e della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa

;

VISTA la deliberazione n. 44/2018/PAR della Corte dei Conti - Sezionale Regionale di Controllo per l'Umbria con la quale viene escluso che il rimborso delle spese legali agli amministratori assolti possa avvenire in base alle disposizioni dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL poichè tale circostanza si riferisce alle "sentenze esecutive", rese in processi in cui il Comune è parte processuale;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa come riportato nella Sentenza n. 52/2017 della Corte dei Conti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa e contabile e del suo sostituto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 08/05/2018;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

## **D E T E R M I N A**

1) Di liquidare alla convenuta costituita in giudizio n. 12.252 le spese legali nei seguenti termini:

- sig.ra S.M. € 700,00 (euro settecento/00), oltre 5% per spese generali, con maggiorazione di IVA e CPA, per un totale di € 932,57;

2) Di imputare la spesa complessiva pari ad € 932,57 al cap. 138/6 avente ad oggetto "Sentenza n. 52/2017 - Corte dei Conti. Rimborso spese legali" del Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato e disponibile;

3) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
F.to DR. CANAFOGLIA VALTER

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:      FAVOREVOLE                    SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

-----  
-----

Preci, lì 15-05-18

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ messo comunale dichiara di aver affisso oggi all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 24-05-18

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 24-05-18

IL RESPONSABILE  
DR. CANAFOGLIA VALTER

=====